

LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 9

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Al fine di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini, la presente legge istituisce il “Garante per l’infanzia e l’adolescenza”.

Il garante svolge principalmente le seguenti funzioni:

- promuove la conoscenza e l’affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell’infanzia e vigila sull’applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989;
- rappresenta i diritti e gli interessi dell’infanzia e dell’adolescenza in tutte le sedi istituzionali regionali;
- accoglie le segnalazioni di violazione di tali diritti e fornisce informazioni sulla modalità per la loro tutela ed esercizio;
- segnala all’Autorità giudiziaria o ai Servizi sociali situazioni che richiedono intervento immediato, nonché alle Amministrazioni pubbliche competenti fattori di rischio o di danno derivanti ai bambini o ragazzi per carenze di tipo igienico sanitario, abitativo, urbanistico;
- esprime, su richiesta degli organi competenti, pareri su progetti di legge concernenti la materia;
- collabora con il Comitato regionale per le comunicazioni nel vigilare sull’operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare le trasgressioni agli organi competenti.
- promuove la cultura della tutela e della curatela.

Le situazioni giuridiche che il Garante tutela possono riferirsi sia a diritti individuali sia ad interessi diffusi, rispetto ai quali esso può a pieno titolo intervenire nei procedimenti amministrativi, collaborando anche alla formazione di atti amministrativi.

Il Garante svolge le proprie funzioni in piena indipendenza e in assenza di subordinazione gerarchica, è eletto dal Consiglio regionale tra persone di comprovata esperienza in materia in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere regionale e resta in carica per la durata della legislatura; la legge stabilisce casi di ineleggibilità e incompatibilità

Esso è tenuto a rendere conto annualmente dell'attività svolta mediante relazione al Consiglio regionale.

Il Garante e il Difensore civico regionale si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune